

Ordinanza concernente il contingentamento della produzione lattiera (Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL)

Modifica del 10 giugno 2005

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sul contingentamento lattiero è modificata come segue:

Art. 10a Rubrica

Domanda dell'organizzazione di categoria

Art. 10b Adeguamento dei contingenti

Gli adeguamenti dei contingenti giusta l'articolo 31 capoverso 2 LAgri sono fissati nell'allegato.

Art. 20 cpv. 1 terzo periodo

¹... Se il contingente di un'azienda d'estivazione è stato aumentato dopo il 1^o gennaio 2004, il latte commercializzato in misura suppletiva non può essere imputato all'azienda d'estivazione.

Art. 22 cpv. 1

¹ Il Servizio d'amministrazione stabilisce per i produttori interessati l'importo della tassa per superamento di contingente dovuta per l'anno lattiero appena concluso.

Art. 27 cpv. 3 e 4

³ L'Ufficio federale esegue controlli a campione e apre un'inchiesta se vi è sospetto di infrazione.

⁴ Emane le misure amministrative ai sensi degli articoli 169–171 LAgri.

¹ RS 916.350.1

II

La presente ordinanza è completata con un allegato conformemente alla versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2005.

10 giugno 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato
(art. 10b)

Adeguamento dei contingenti delle organizzazioni di categoria

1. Organizzazione di categoria «L'Etivaz»

Con effetto a decorrere dal 1° maggio 2005, i contingenti dei produttori dell'organizzazione di categoria Coopérative des producteurs de fromages d'«alpages «L'Etivaz» sono aumentati complessivamente di 585 942 chilogrammi. La ripartizione tra i singoli produttori avviene in funzione della lista datata 15 aprile 2005 di cui alla domanda dell'organizzazione di categoria.

